

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con scrittura privata registrata l'*Associazione Culturale luciomagri.com* con sede legale in Roma - Via San Valentino n°32, cap. 00197 - di seguito per brevità denominata semplicemente l'Associazione. L'Associazione può liberamente modificare la suddetta sede secondo le esigenze operative ed organizzative.

Art. 2

FINALITA'

L'Associazione è una libera associazione su base volontaria, apartitica, senza scopo di lucro. Essa mantiene la piena autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione, culturale e non, ed è regolata dal presente statuto, nonché dal Titolo I cap.III, art. 36 e segg. Del Codice Civile.

Finalità dell'Associazione sono:

a. Promuovere la conoscenza e l'approfondimento della produzione teorica di Lucio Magri;

Art. 3

COMPITI ED OBIETTIVI

L'Associazione per il conseguimento delle finalità di cui all'art.2 autonomamente o in collaborazione con altre associazioni o enti pubblici e privati, promuove:

a. Attività di formazione e di aggiornamento;

b. Istituzione di gruppi di studio e di ricerca con dibattiti, convegni e seminari;

c. Attività editoriale ed informatica con pubblicazione di studi, atti, libri e un sito web

d. attività di scambio con altre realtà culturali;

e. Attività commerciali coerenti con gli scopi istituzionali;

f. manifestazioni ed eventi, erogazione di servizi e prestazioni direttamente connesse alle attività istituzionali comprese la somministrazione di alimenti e di bevande.

Art. 4

ATTIVITA' DEI SOCI

L'attività dell'Associazione è prevalentemente assicurata dalle prestazioni volontarie e gratuite degli associati.

Art.5

SOCI

I soci dell'Associazione si distinguono in:

a)soci Ordinari,

b)soci Sostenitori,

c)soci Onorari.

L'ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione su richiesta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa e dietro versamento della quota sociale.

Sono soci Ordinari tutti coloro che, accettano le finalità di cui all'art.2 e sono in regola con il versamento della quota annuale ordinaria.

Sono soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie e accettano le finalità di cui all'art.2.

Sono soci Onorari le persone riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per il loro particolare impegno sociale, culturale, sportivo. Il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci, purchè maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto di:

- a) voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione purché in regola con il versamento della quota sociale;
- b) essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
- c) voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea;
- f) ricevere le eventuali pubblicazioni dell'Associazione.

I soci hanno il dovere di:

- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
- b) versare nei termini, entro l'anno solare, la quota sociale;

La qualifica di socio si perde per volontà del socio stesso, per mancato pagamento della quota associativa, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole dell'Associazione o incompatibile con le attività stesse.

Non esistono soci di diritto o membri di diritto del Consiglio direttivo.

E' esclusa la temporaneità alla partecipazione della vita associativa.

Art.6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vicepresidente;
- e) Il Segretario.

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.

Art.7

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci, in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'assemblea, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Non sono consentite deleghe. Essa è convocata almeno una volta all'anno

in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea è convocata con avviso, informatico, telefonico, consegnato a mano o per mezzo posta e contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, portato a conoscenza dei soci, almeno sette giorni prima della data fissata. Deve essere convocata entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato per le elezioni delle cariche sociali.

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Elege il Consiglio Direttivo, nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- Approva il bilancio consuntivo;

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art.8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

a) Il Consiglio Direttivo è formato da quattro membri eletti dall'Assemblea. Tutti i soci, in regola con il versamento della quota sociale, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza;

b) resta in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili;

c) si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;

d) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;

e) è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;

f) stabilisce la quota sociale annuale da versare;

g) predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà

più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.9

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione :

- a) è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vice Presidente. In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dall'Assemblea che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente;
- b) ha la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- c) può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

Art.10

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea in seconda votazione dopo l'elezione del Presidente.

Sostituisce il Presidente dell'Associazione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art.11

IL SEGRETARIO

Il Segretario:

- a) è nominato dall'Assemblea e da scegliersi fra i soci;
- b) assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici;
- c) coadiuva il Presidente nella tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali e degli adempimenti contabili e

fiscali.

Art.12

PATRIMONIO

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili conferiti nella fase costitutiva dell'Associazione e successive variazioni ed integrazioni;
- b) da donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
- c) da contributi annuali ordinari e straordinari degli associati;
- d) da contributi e lasciti diversi;
- e) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

In particolare l'Associazione, nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- quote degli associati;
- contributi di persone fisiche;
- contributi di enti o istituzioni pubbliche;
- ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- rendite patrimoniali;
- rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni specifiche.

E' fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio. E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, sono altresì intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili

Art.13

ESERCIZIO FINANZIARIO

E' obbligatoria la redazione del rendiconto economico e finanziario dal quale risultino le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per una corretta rappresentazione della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'attività annuale dell'Associazione, dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art.14

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato salvo anticipato scioglimento.

Art.15**SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 N. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 16**NORME FINALI E GENERALI**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.